



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

Roma, 16 FEB. 1996

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP. I.C.A. - DIV. VIII^a

Protocollo n. 486052

Alle CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

e, p. c.

Agli UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LORO SEDI

OGGETTO: prime indicazioni per l'avvio del Registro delle imprese di
cui all'art. 8 della legge n. 580/1993.

lettera circolare n. 3387/C

Alla REGIONE SICILIANA - Assessorato
della Cooperazione del commercio
dell'artigianato e della pesca

90100 PALERMO

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA - Presidenza della Giunta
Segreteria generale-Servizio di Vigi-
lanza sugli enti-Via S. Francesco, 37

34133 TRIESTE

Alla REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE
Ufficio Vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria
del commercio dell'artigianato e dei
trasporti

11100 AOSTA

All'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

P.zza Sallustio, 21

00187 ROMA

Alla INFOCAMERE s.c.p.a.

SEDE di

ROMA

SEDE di

PADOVA

- 2 -

In relazione ad alcune problematiche, emerse anche nel corso della riunione con i Conservatori svoltasi il 15 febbraio scorso, connesse alle fasi di prima attuazione delle disposizioni del d.p.r. 7.12.1995, n.581, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti fin dal primo avvio delle procedure per l'iscrizione nel Registro delle imprese dei soggetti e degli atti di cui all'art. 7 di detto regolamento, con riferimento alle disposizioni recate dai singoli articoli ferme rimanendo, naturalmente, le specifiche autonome prerogative del Giudice del registro in materia.

ART. 2:

l'elencazione dei compiti affidati all'Ufficio del Registro delle imprese non e' esaustiva; l'Ufficio tra l'altro dovra' provvedere, ove richiesto, anche alla bollatura dei libri sociali, dovra' fornire elenchi, statistiche, ecc. relativamente ai soggetti e agli atti iscritti nel Registro delle imprese e al R.E.A..

ARTT. 3 e 4:

e' opportuno, ad avviso dello scrivente, che il Conservatore proceda immediatamente alla nomina dei responsabili dei procedimenti, richiamando l'attenzione degli stessi sulle incombenze e le prerogative che gli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990 fanno ricadere nella loro diretta competenza e responsabilita'; si segnala anche l'opportunita' che il Conservatore, nei limiti del possibile, riservi a se stesso la cura dei rapporti con il Giudice del Registro, al quale potra' utilmente fare riferimento, anche a priori, ove ritenuto opportuno, per la valutazione e/o soluzione delle questioni giuridiche di maggior rilievo, o per definire e concordare il livello minimo dei requisiti di ricevibilita' (protocollazione) degli atti, ovvero il tipo di controllo da effettuare sulle domande di iscrizione e sugli atti societari, anche con riferimento alla gestione delle sezioni speciali, ecc.;

riguardo la questione dei controlli sulle domande e sugli atti delle societa' si fa presente di ritenere, conformemente alla precedente dottrina e giurisprudenza, che gli stessi possano limitarsi alla regolarita' formale degli atti (conformita' alle previsioni del codice di elementi come la ragione sociale, i dati anagrafici sui soci o amministratori, la sede ecc., che sono tra l'altro indispensabili per fornire una pubblicita' completa e corretta della societa'); da tale controllo sono naturalmente esenti gli atti soggetti ad omologa;

riguardo al controllo del contenuto delle domande di iscrizione delle imprese individuali si ritiene che sia applicabile il criterio dell'autocertificazione gia' inserita nei modelli, per cui controlli specifici risultano necessari quando i dati contenuti nei modelli di domanda risultino tra loro contrastanti o tali da inficiare le dichiarazioni dell'interessato.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n. 201/95 del

- 3 -

ART. 7:

in via prioritaria si ritiene utile rammentare che, pur essendo ciascuna impresa contraddistinta, anche a livello nazionale, da un unico numero di iscrizione nel registro delle imprese, il Registro stesso ha comunque una struttura provinciale e puo' comportare, in ragione delle specifiche peculiarita' dei soggetti da iscrivere (connesse sia alla natura giuridica dei soggetti stessi che al tipo di attivita' economica esercitata), l'iscrizione dell'impresa in piu' sezioni dello stesso registro, ovvero in piu' registri (con riferimento alle varie province in cui svolge la propria attivita' con la presenza di una sede secondaria);

circa l'elencazione dei soggetti da includere nella cosiddetta sezione ordinaria si ritiene utile precisare che la stessa non e' tassativa, sicche', ad esempio, in essa vanno iscritte, tra gli altri soggetti, anche le forme giuridiche previste dalla legge n. 142/1990 (aziende speciali degli Enti locali);

circa la sezione speciale degli imprenditori agricoli, si rammenta che nella stessa vanno iscritti gli imprenditori individuali, e non, che esercitano attivita' agricola con esclusione dei coltivatori diretti di cui all'art. 2083 del c.c.; questi ultimi, infatti, unitamente ai piccoli commercianti, vanno iscritti nella sezione dei piccoli imprenditori nella quale vanno, altresì, iscritti anche tutti gli altri imprenditori che, in possesso delle caratteristiche previste dal citato art. 2083, svolgono attivita' ricadenti tra quelle indicate dall'art. 2195 del c.c. (produttive, di intermediazione, ecc.);

circa la numerazione dei soggetti iscritti soltanto nel R.E.A. si rammenta che la stessa e' distinta dalla numerazione del Registro delle imprese. Quest'ultima numerazione include, invece, anche le posizioni delle imprese artigiane annotate nell'apposita sezione;

nel richiamare quanto precisato nelle istruzioni fornite per la compilazione del modello L1 circa la progressivita' della numerazione, per ciascun imprenditore, di ciascun libro o scrittura di cui all'art. 2214 del codice civile, si precisa che tale progressivita' riguarda soltanto detti libri e scritture e non anche gli altri libri sociali alla cui numerazione si deve provvedere secondo la prassi gia' in uso.

ART. 9:

circa la tenuta del R.E.A., sia riguardo i soggetti inclusi, sia riguardo le procedure e le sanzioni si rinvia alle norme gia' in uso per il registro delle ditte ai sensi della specifica normativa (in particolare al T.U. n. 2011/1934, alla legge 630/1981 e al d.m. 9.3.1982, e successive modificazioni ed integrazioni); in merito ai soggetti che, esercitando un'attivita' economica ricadente tra quelle

- 4 -

enucleate dal citato d.m. 9.3.1982, possono trovare collocazione nel R.E.A., nel far presente che e' in corso uno specifico approfondimento, si invita a voler segnalare le categorie di attivita' che dovesse emergere, anche con riferimento alle specifiche condizioni ambientali che caratterizzano l'economia di ciascuna provincia.

ART. 11:

nel richiamare quanto gia' rappresentato a proposito dell'art. 4, si fa presente, con riferimento al comma 11, di ritenere opportuno, ancorche' detto comma parli di facolta', che l'interessato venga invitato a regolarizzare le domande e i documenti in tutti i casi in cui sia possibile, cio' al fine di ridurre al minimo gli eventuali procedimenti di contenzioso, destinati ad appesantire il carico di lavoro del Giudice del Registro; e' evidente che l'invito alla regolarizzazione della domanda o della denuncia comporta lo slittamento dei termini per l'applicazione delle sanzioni;

il ricorso a tale facolta' viene suggerita anche in riferimento alla eventuale presentazione di domande di iscrizione formulate utilizzando i modelli gia' previsti per le denunce al registro delle ditte; in tal caso puo' risultare sufficiente richiedere all'interessato la presentazione (entro un congruo termine) del nuovo modello debitamente compilato, senza pero' il vincolo delle formalita' di rito, quali ad esempio quelle legate alle autentiche delle firme (naturalmente sempreche' le stesse siano state rispettate con la presentazione del modello ormai in disuso);

riguardo le previsioni del comma 14 si osserva che l'acquisizione delle informazioni sugli eventuali impedimenti e' subordinata all'avvio del collegamento con il sistema informatico del Ministero di grazia e giustizia. Pero' fin d'ora risulta indispensabile pervenire alla definizione con le Cancellerie fallimentari di specifiche modalita' per l'acquisizione giornaliera delle informazioni inerenti le procedure concorsuali;

circa gli aspetti sanzionatori, connessi al ritardo o alla omissione nella presentazione di domande di iscrizione o di deposito, si rammenta che nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla immediata contestazione tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, occorre notificare gli estremi della violazione, secondo le procedure di rito, entro il termine tassativo di 90 giorni (360 per i residenti all'estero - art. 14 della legge 24.11.1981, n. 689) dall'accertamento dell'infrazione, pena la estinzione a favore degli interessati dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione; accertamento che, nel caso delle iscrizioni al Registro delle imprese, non potra', di norma, ritardare oltre i dieci giorni previsti per l'effettuazione stessa dell'iscrizione da parte del responsabile del procedimento.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato seguito nota n. Pavia del

- 5 -

ART. 12:

l'obbligo di presentazione delle domande di iscrizione da parte degli enti pubblici economici decorre dall'effettivo avvio dell'attività d'impresa e non dall'istituzione dell'ente;

per quanto riguarda le Aziende speciali degli Enti locali l'obbligo dell'iscrizione compete all'Ente locale da cui l'azienda dipende. Detta iscrizione comporta anche l'indicazione delle persone dotate, all'interno dell'azienda, dei poteri di rappresentanza e il deposito da parte delle stesse delle firme autografe, debitamente autenticate.

ART. 14:

con riferimento al comma 4 che introduce l'obbligo della preventiva iscrizione degli atti di nomina degli amministratori si rileva la necessità che la richiesta di iscrizione della nomina dell'amministratore (con o senza poteri di rappresentanza) sia contestuale o successiva alla richiesta di iscrizione dell'atto che contiene la nomina stessa. D'altra parte è evidente che il controllo delle condizioni per l'iscrizione si sostanzia in un controllo di veridicità, vale a dire di esistenza degli atti;

la disposizione del comma 4, che pone fine alle difformità operative verificatesi sotto il regime previgente, comporta un ovvio slittamento del termine di 15 giorni per il deposito della nomina e della firma in quanto deve tenersi conto del più lungo termine per l'iscrizione dell'atto di nomina, al cui rispetto sono, peraltro, tenuti soggetti diversi da quelli che debbono provvedere al deposito della nomina e della firma autografa;

circa il comma 5 si precisa che il deposito dello statuto aggiornato, in allegato al verbale di assemblea straordinaria che l'ha modificato, costituisce un'unica modalità di iscrizione;

riguardo il comma 8 si rileva la opportunità di contestare la mancanza o la irregolarità degli atti relativi al bilancio in occasione dell'invio della ricevuta di cui all'art. 15;

ART. 18:

i dati sul capitale investito e il numero degli addetti devono essere forniti soltanto in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione e sono da utilizzare soltanto per una eventuale verifica della correttezza della indicazione della sezione di destinazione da parte dell'imprenditore. Per detti dati non è prevista la denuncia di successive variazioni; comunque, resta fermo l'obbligo per l'imprenditore di chiedere il trasferimento di sezione quando la variazione dei dati suddetti dovesse far emergere l'obbligo di iscrizione in sezione diversa da quella di prima destinazione;

- 6 -

circa il comma 4 si sottolinea che il termine di presentazione della domanda decorre dalla data di conclusione del contratto e non da quello di registrazione dello stesso all'Ufficio del registro; qualora il contratto scritto non riporti le firme autenticate, il modello di domanda di iscrizione deve essere firmato da tutti i soci; cio', naturalmente, vale anche per le modifiche del contratto.

ART. 19:

per quanto concerne l'annotazione delle imprese artigiane nell'apposita sezione del Registro delle imprese si rileva che la stessa deve avvenire d'ufficio, sulla base delle comunicazioni che le competenti Commissioni provinciali dell'artigianato sono tenute ad effettuare ai sensi della legge quadro per l'artigianato n. 443/1985 e di quanto esplicitamente disposto dal primo comma dello stesso art. 19 in argomento;

la prima annotazione - in occasione della quale, nel caso in cui l'impresa non sia gia' iscritta in altra sezione del Registro delle imprese (ad esempio in quanto s.n.c.) sara' attribuito il numero di identificazione nel Registro delle imprese - dovra' riguardare la comunicazione di avvenuta presentazione da parte dell'interessato della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane; detta annotazione dovra' necessariamente precisare che trattasi di annotazione provvisoria in attesa di conferma da parte della C.P.A., sicche' le eventuali certificazioni possano riportare tale precisazione;

solo successivamente alla definitiva comunicazione da parte della C.P.A. si procedera' ad eliminare la clausola di provvisorieta'; e' chiaro che in caso di mancata iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane sara' cura dell'Ufficio del Registro delle imprese interpellare l'interessato affinche' definisca la propria posizione riguardo le altre sezioni del Registro delle imprese; in tal caso, la presentazione del modello di iscrizione ricade nei procedimenti di regolarizzazione e come tale usufruisce dello slittamento dei termini altrimenti previsti.

ARTT. 20, 21 e 22:

per la pubblicazione degli atti nel BUSARL sono previsti tre distinti modelli: il modello B per i bilanci, l'intercalare P per la cosiddetta accettazione di cariche e il modello S4 per tutti gli altri tipi di atti; per la pubblicazione nel BUSC non sono invece previsti appositi modelli, atteso che per le relative comunicazioni e' sufficiente provvedere alla trasmissione di copia degli atti; a tal proposito, nelle more di eventuali indicazioni da parte dello scrivente, di intesa con il competente Ministero del lavoro, si invita a voler prendere immediati accordi con gli Uffici provinciali (o della Regione) competenti sulle modalita' e periodicita' dell'invio delle copie degli atti, depositate dagli utenti, e destinate al BUSC.

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, seguito nota n. 2000

- 7 -

ARTT. 25 e 26:

con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Registro delle imprese cessano le funzioni delle Cancellerie Commerciali, ferma restando la possibilita' che nell'ambito di apposite intese con i competenti Tribunali l'Ufficio del Registro delle imprese consenta alle Cancellerie di continuare ad operare per portare a termine i procedimenti e le operazioni iniziate prima dell'avvio del Registro delle imprese, la conclusione dei quali dovra' comunque comportare un avallo dell'Ufficio del Registro delle imprese stesso, ormai divenuto unico organismo competente, sotto la vigilanza del Giudice delegato, a poter disporre in ordine alle iscrizioni nel registro delle imprese;

analogamente, poiche' da parte delle cancellerie cessera' ogni attivita' certificativa, gli operatori per ottenere certificati e visure dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio del Registro delle imprese, e cio' anche se detti certificati e visure dovessero riguardare situazioni pregresse;

riguardo al registro delle ditte si precisa che in nessun caso potranno essere accettate nuove denunce e che lo stesso continua ad operare soltanto per le denunce delle imprese individuali, delle societa' di fatto, associazioni ecc. limitatamente ai fatti che comportano una modifica o la cancellazione di posizioni gia' iscritte, ovvero per rilasciare certificati e visure riguardanti le ditte che non siano ancora state iscritte al Registro delle imprese o per rilasciare certificati e visure a valenza storica.

ART. 27:

le societa' esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del Registro delle imprese, che risultano iscritte sia al registro delle ditte che al registro delle societa', sono iscritte di diritto nel Registro delle imprese senza alcuna soluzione di continuita' rispetto alla posizione gia' posseduta nel predetto registro delle societa', tanto che le stesse mantengono nel Registro delle imprese il numero di iscrizione che gia' le contraddistingueva nel predetto registro delle societa'; l'iscrizione di diritto delle societa' di cui sopra comporta anche l'acquisizione al R.E.A. dei dati di natura economica e amministrativa gia' contenuti nel registro delle ditte; naturalmente nel caso in cui dette societa' risultino esercitare attivita' agricola sara' cura dell'Ufficio del Registro invitare le stesse a voler provvedere alla conseguente iscrizione nella relativa sezione.

ART. 28:

in merito alle disposizioni di tale articolo, nel fare riserva di istruzioni piu' dettagliate, si osserva che nulla vieta all'imprenditore individuale di chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese

- 8 -

prima dell'invio da parte della Camera di commercio dell'avviso di cui al comma 2; tale ipotesi puo' risultare frequente in connessione alla presentazione di istanze di modificazione. In tal caso l'Ufficio potra' chiedere la presentazione del modello I1. Circa le modalita' del pagamento dei diritti di segreteria (nella misura di lire 15.000) si rinvia a quanto previsto al riguardo nell'apposita tariffa approvata con d.l. 7.2.1996; gli enti pubblici economici e gli Enti locali che iscrivono le proprie aziende speciali (ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 26/1995, convertito nella legge n. 95/1995) devono presentare domanda entro 180 giorni, indicando nel modello S1 le notizie corrispondenti alla situazione attuale.

ART. 29:

dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione non sono piu' ricevibili per l'iscrizione nel Registro delle imprese atti di costituzione di societa' di fatto, anche se stipulati in data anteriore.

ART. 30:

per la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese le societa' semplici devono utilizzare il modello N1, indicando le notizie corrispondenti alla situazione che le contraddistingue all'atto della presentazione della domanda stessa.

ART. 31:

fino al completamento delle operazioni di archiviazione ottica degli atti, l'Ufficio del Registro delle imprese rilascerà copie autentiche (o semplici nei casi in cui cio' sia previsto dalla legge) tratte dall'archivio cartaceo ed autorizzera' la consultazione dei fascicoli e degli atti secondo le modalita' di cui al comma 2.

. * . * . * . * . * . * . * .

Con l'occasione si ritiene altresì opportuno significare quanto segue in merito a tre specifiche questioni:

- a) rilascio di certificati privi della dichiarazione di inesistenza di "stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata";
- b) rilascio di certificati attestanti l'oggetto sociale e i poteri;
- c) ambito di applicazione dei diritti a favore delle Casse previdenziali dei dottori commercialisti e dei ragionieri (cosiddetti "ciceroni") di cui alla legge n. 410/1968.

Circa la questione di cui al punto a),

si osserva come nell'attuale fase di transizione, che dovra' conclu-

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n. 1 del 1996

- 9 -

dersi entro il 26 gennaio 1997, e in assenza del collegamento informatico tra gli Uffici del Registro delle imprese con la banca dati del Ministero di grazia e giustizia, previsto dal regolamento di attuazione, possa effettivamente risultare impossibile, salvo casi di specifici approfondimenti, fornire nei certificati "dichiarazioni" dotate della necessaria certezza; sicche' si comunica di codividere eventuali azioni, a tutela della fede pubblica, volte a limitare l'apposizione di dette "dichiarazioni" soltanto ai casi in cui tale dichiarazione venga esplicitamente richiesta e soltanto dopo l'avvenuta effettuazione delle necessarie verifiche per il tramite delle competenti Cancellerie fallimentari.

Circa la questione di cui al punto b),

rilevato che effettivamente in molte realta' camerali i dati memorizzati all'atto delle iscrizioni delle societa' nel registro delle ditte relativamente all'oggetto sociale e ai poteri risultano incompleti, in quanto rappresentano una sintesi o un estratto di quelli piu' compiutamente esplicitati nei relativi atti, si comunica di concordare sulla possibilita', sempre a tutela della fede pubblica, che in calce ai relativi certificati venga inserita una specifica formula che richiami l'attenzione degli interessati su tale circostanza, quale ad esempio: "le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del d.p.r. 7.12.1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica".

Circa la questione di cui al punto c),

si rileva come da una corretta interpretazione della norma citata discenda che l'ambito di applicazione della stessa rimanga limitato ai procedimenti e ai documenti attinenti il Registro delle imprese come configurato dal codice civile prima delle modifiche allo stesso apportate dall'art. 8 della legge n.580/1993; pertanto, non risultano assoggettati agli obblighi della legge n. 410/1968 i procedimenti e i documenti attinenti le sezioni speciali e il R.E.A. che, infatti, non trovano alcun riferimento o corrispettivo nelle procedure precedentemente in essere presso le Cancellerie dei Tribunali, con particolare riferimento a quelle connesse alla tenuta, da parte delle stesse, del registro delle societa'.

IL DIRETTORE GENERALE

